



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto;
- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 50;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 12;
- VISTA la Legge 19 ottobre 1999, ed in particolare l'art. 6;
- VISTO il D.R. n. 1844 del 29 novembre 2004 con il quale è stato emanato il Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per i trasferimenti e la mobilità dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 20 aprile 2018;
- VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 20 aprile 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento recante norme in materia di mobilità interna dei professori e dei ricercatori universitari", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante (Allegato A), che annulla e sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 1844 del 29 novembre 2004.

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dal giorno 1° luglio 2018.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



Regolamento recante norme in materia di mobilità interna dei professori e dei ricercatori universitari

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di mobilità interna dei professori e dei ricercatori universitari.
2. Alla mobilità fra Dipartimenti può procedersi:
 - a seguito di istanza dell'interessato
 - a seguito di bando di un Dipartimento

Art. 2 – Mobilità richiesta dall'interessato

1. I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare motivata istanza al Rettore ai fini della mobilità da un Dipartimento all'altro dell'Ateneo, mantenendo l'inquadramento nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare.
2. L'ufficio competente acquisisce:
 - il parere in merito del Consiglio di Dipartimento di destinazione, nella cui delibera si tiene conto dei settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento, obiettivi scientifici e didattici e si valuta l'adeguata qualificazione scientifica e didattica dell'interessato;
 - il nulla osta del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull'attività didattica e di ricerca.
3. La mobilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.

Art. 3 – Mobilità con bando di un Dipartimento

1. Ciascun Dipartimento può proporre, con deliberazione motivata da esigenze di carattere scientifico e didattico, l'attivazione di procedure di mobilità interna tra Dipartimenti, anche temporanea, di professori e ricercatori di ruolo, previa pubblicazione di apposito bando.
2. In caso di mobilità temporanea la durata della stessa non può superare i cinque anni accademici.
3. Il bando deve prevedere, oltre alla durata della mobilità temporanea, il termine di scadenza per la presentazione delle domande, la presentazione da parte dell'interessato della richiesta di nulla osta al Dipartimento di appartenenza, i criteri di comparazione nel caso di più aspiranti, specifica tipologia dell'impegno didattico scientifico, se destinato a professori.
4. Il bando è pubblicato sull'Albo on-line dell'Ateneo.
5. Il Consiglio di Dipartimento, entro 45 giorni dalla data di scadenza del bando, delibera con adeguata motivazione di chiamare per mobilità interna uno degli aspiranti, previo nulla osta del Dipartimento di provenienza, ovvero di non chiamare.
6. La mobilità interna è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico ed è disposta con provvedimento del Rettore.



Art. 4 – Status del docente in mobilità temporanea

1. In caso di mobilità temporanea, il professore/ricercatore è componente a tutti gli effetti del Dipartimento di destinazione anche ai fini dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) della legge 30.12.2010, n. 240 ad eccezione della gestione del relativo costo, che rimane di competenza del Dipartimento di provenienza.
2. Il Dipartimento di destinazione mette a disposizione del docente/ricercatore in mobilità temporanea gli spazi necessari.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

Art. 6 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dagli organi competenti, è emanato dal Rettore e reso pubblico sul sito di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di emanazione del relativo decreto del Rettore.



